



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 164 del 24/05/2022 – 30/06/2022 Udienza pubblica del 24/05/2022
Massima:	Titolo Sanità pubblica – Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano – Dati sensibili – Limitazione dati personali connessa alla certificazione verde COVID-19 – Disciplina della Provincia autonoma di Bolzano – Lamentata illegittima interferenza nella sfera delle proprie competenze statutarie – Non fondatezza del ricorso. Testo È dichiarato che spettava allo Stato, e per esso al Garante per la protezione dei dati personali, adottare il provvedimento 18 giugno 2021, n. 244 (Provvedimento di limitazione definitiva in merito ai trattamenti previsti dalla Provincia autonoma di Bolzano in tema di certificazione verde per Covid 19 - 18 giugno 2021) e la nota 6 luglio 2021, prot. n. 0035891, con le quali, rispettivamente, si è limitato in via definitiva il trattamento dei dati personali connesso alla certificazione verde, come regolato dalle ordinanze del Presidente della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2021, n. 20 e 21 maggio 2021, n. 23, e si è invitata la medesima Provincia autonoma a non introdurre un uso delle certificazioni verdi COVID-19, difforme da quello previsto dalla legge statale. Il Garante per la protezione dei dati personali, pur nella «peculiare collocazione» che connota le autorità indipendenti, conserva carattere nazionale (sentenza n. 88 del 2009, con riferimento all’Autorità per l’energia elettrica e il gas) e, in tale qualità, esercita anche nei confronti delle autonomie regionali speciali funzioni attribuibili alla sfera di competenza esclusiva dello Stato in tema di ordinamento civile, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (sentenze n. 177 del 2020 e n. 271 del 2005). L’art. 58, paragrafo 2, lett. f), del regolamento n. 2016/679/UE, attribuisce alle autorità di controllo di tutti gli stati membri – per l’Italia al Garante per la protezione dei dati personali – il potere di imporre una limitazione provvisoria o definitiva del trattamento dei dati personali, incluso il divieto di trattamento, per cui non si ravvisa l’esercizio da parte del Garante, di un potere diverso da quello attribuitogli dalla legge. Inoltre, la Corte ha più volte affermato che va ricondotta alla competenza esclusiva statale in tema di profilassi internazionale (art. 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione), «ogni misura atta a contrastare una pandemia sanitaria in



	corso, ovvero a prevenirla», poiché non vi può essere, in definitiva, alcuno spazio di adattamento della normativa statale alla realtà regionale che non sia stato preventivamente stabilito dalla legislazione statale, l'unica competente sia a normare la materia in via legislativa e regolamentare, sia ad esercitare la relativa funzione amministrativa (sentenza n. 37 del 2021). Non vi è dubbio che la certificazione verde abbia la finalità di limitare la diffusione del contagio, consentendo l'interazione tra persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico solo se queste ultime, in quanto vaccinate, guarite, o testate con esito negativo al COVID-19, si offrano a vettori della malattia con un minor tasso di probabilità. A fronte di tale obiettivo, la competenza provinciale in tema di tutela della salute è recessiva (sentenza n. 37 del 2021). Ne consegue che l'affermazione posta a base del conflitto, secondo la quale il Garante avrebbe menomato l'esercizio di una competenza costituzionale o statutaria della Provincia autonoma, limitando il trattamento dei dati personali legato al green pass, non ha fondamento. Ciò comporta il rigetto del ricorso perché la Provincia autonoma di Bolzano non è titolare di attribuzioni proprie in tale ambito.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 giugno 2021, n. 244; Comunicazione del Garante per la protezione dei dati personali del 06 luglio 2021, prot. n. 0035891. Parametri costituzionali Art. 117, secondo comma, lett. l) e lett. q), della Costituzione; Art. 8, primo comma, numeri 1, 9, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 29; Art. 9, primo comma, numeri 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11; Art. 52, secondo comma; art. 97 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Art. 10, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Altri parametri e norme interposte Art. 58, paragrafo 2, lett. f), del Regolamento n. 2016/679/UE; Art. 9, comma 10-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come convertito; Art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito; Art. 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, 19, come convertito.

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto

Firmato Avv. Bologna

